

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 23.07.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con ricorso n. 114974 del 12 febbraio 2010, la ricorrente espone di avere concluso, in data 11 aprile 2005, contratto di mutuo ipotecario a medio termine per un importo di euro 60.000,00, rinegoziato per euro 86.000,00 il 14 dicembre 2005. A tale operazione si accompagnava la stipulazione in favore della banca mutuante di «polizza fideiussoria per l'assicurazione dei finanziamenti assistiti da garanzie reali».

Con raccomandata del 12 giugno 2007, l'intermediario, a fronte dell'inadempimento da parte della mutuataria di otto rate mensili, comunicava alla cliente la «decadenza dal beneficio del termine per le rate ancora a scadere», con invito «a provvedere all'immediato pagamento di tutto quanto dovuto che in data



odierna ammonta a complessivi euro 87.057,04 oltre interessi maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento e spese».

Con lettera del 18 giugno 2007, la cliente, «Premesso che le partite debitorie della sottoscritta riguardano: un conto corrente intestato alla sottoscritta presso la [...] agenzia di [omissis]; la garanzia prestata sul conto corrente intestato al proprio figlio (...) acceso presso la [...]agenzia di S. Benedetto del Tronto; il mutuo ipotecario contratto dalla sottoscritta con l'Istituto[...], formulava una proposta al fine di ripianare le dette passività. Tale proposta veniva accettata dalla banca, come da comunicazione del 10 luglio 2007, nei termini seguenti:

« - un versamento iniziale di euro 1.000,00 da effettuare entro il 10 settembre 2007 che sarà portato a deconto della posizione debitoria intestata al signor [omissis];

- successivi versamenti mensili da euro 500,00 [...] per l'estinzione prima dell'esposizione intestata al sig. [omissis] [...] e successivamente dell'esposizione intestata alla signora [omissis] derivante da scoperto di conto corrente [...] sino al totale pagamento di tutto quanto dovuto;

- successivi versamenti mensili da euro 500,00 da portare a deconto del mutuo ipotecario – che in data 6 luglio 2007 ammonta ad euro 89.526,16 – dopo l'estinzione delle esposizioni derivanti dai due conti corrente predetti, e sino al completo pagamento di tutto quanto dovuto...;

- rilascio di effetti al dopo incasso a garanzia dei predetti versamenti;
[...];

- applicazione dei seguenti tassi:

- posizione a sofferenza intestata al figlio della ricorrente 8%;

- posizione a sofferenza intestata alla ricorrente derivante da scoperto di conto corrente 8%;

- posizione a sofferenza intestata alla ricorrente derivante dal mancato pagamento del mutuo ipotecario 5,250%;

[...]».

Con nota dell'11 novembre 2009, la cliente, ritenendo «di aver già adempiuto da tempo all'estinzione delle passività rappresentate dagli scoperti di conto corrente su citati e di aver già ripreso ad estinguere il mutuo ipotecario al tasso d'interesse annuo [...] 5,25%», chiedeva di conoscere «il piano d'ammortamento della somma residua attinente il mutuo ipotecario».



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'istituto di credito offriva riscontro alla richiesta a mezzo lettera raccomandata del 20 novembre 2009, confermando l'estinzione di entrambi gli scoperti di conto corrente e comunicando che la posizione debitoria derivante dal mutuo ipotecario «ammontava in data 17/11/2009 a complessivi euro 101.810,86 di cui euro 89.133,59 in linea capitale ed euro 12.676,92 per interessi». Rivolgeva, altresì, alla cliente l'invito «ad effettuare versamenti di importo superiore alla somma concordata di euro 500,00 mensili al fine di permettere la sensibile riduzione della sua esposizione debitoria in tempi ragionevoli».

Replicava la cliente con nota del 7 dicembre 2009, per denunciare che *«l'intera operazione posta in essere dalla Banca (...) con la sottoscritta sarebbe "in odore" di truffa», giacché, qualora la banca avesse «esposto chiaramente che il pagamento operato mensilmente dalla sottoscritta avrebbe consentito solamente [all'Istituto] di rientrare celermente di alcuni insoluti lasciando la sottoscritta in una condizione peggiore di quella paventatasi il 12.06.2007, non avrei stipulato alcun accordo lasciando che aveste provveduto al recupero dei Vs crediti per le normali vie giudiziarie»*. Rinnovava, inoltre, la *«domanda di rinegoziare il mutuo residuo [...] con una rata [...] non [...] molto più alta della somma di € 500,00»*.

Sequivano riscontro della banca con lettera del 14 dicembre 2009, ulteriore nota della cliente del 22 dicembre 2009, comunicazione dell'intermediario del 31 dicembre 2009 e, infine, lettera della cliente del 7 gennaio 2010. Tale scambio di corrispondenza è stato inviato anche a questo Collegio.

A mezzo del ricorso di cui qui si tratta, la ricorrente chiede al Collegio di:

«1) In via preventiva, tentare la conciliazione tra le parti.

Nel merito:

2) identificare, allo stato - dopo l'estinzione del debito rappresentato dalle passività dei due conti correnti descritti nel fatto - il tipo di contratto esistente con la banca convenuta;

3) nella ipotesi certa che esso sia un puro e semplice contratto di mutuo voglia dichiarare se ad essa ricorrente spetta o meno conoscere il piano d'ammortamento dello stesso sulla base della rata mensile di € 500,00...;

4) conseguentemente acclarare illegittimo il rifiuto della Banca di non voler presentare il "piano di ammortamento" previsto per il mutuo in questione;

5) confermare l'illegittimità e comunque contrarietà a qualsiasi principio deontologico il comportamento tenuto dalla Banca e per tutti i motivi suesposti,



dichiarare la banca convenuta tenuta all'adempimento, nel termine che Le verrà indicato, delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario con l'avvertenza che non adempiendo o non collaborando esso Intermediario incorrerà nelle sanzioni previste dalla normativa vigente ed alla pubblicazione – a sue spese – di tale ulteriore comportamento doloso su due quotidiani ad ampia diffusione nazionale».

Controdeduce l'intermediario con nota del 12 maggio 2010, evidenziando che «per le posizioni scritturate a sofferenza, come è nel caso della ricorrente, non è previsto un piano di ammortamento» e concludendo per il rigetto del ricorso, poiché infondato.

Diritto

Si impone, in via preliminare, di affrontare la richiesta rivolta a questo Collegio da parte ricorrente affinché venga svolto un tentativo di conciliazione delle parti.

La richiesta si appalesa inammissibile. Posto che le disposizioni regolatrici dell'ABF non contemplano il tentativo di conciliazione delle parti, è opportuno rammentare che la possibilità che questo Collegio esperisca siffatto tentativo non appare compatibile con la natura prettamente documentale del procedimento, il quale, del resto, non prevede lo svolgimento di udienze. Ancora, giova rammentare che l'alternatività rispetto alla conciliazione è testimoniata anche dalle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, ove si dispone che la pendenza di un tentativo di conciliazione è elemento ostativo della presentazione del ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario e che «Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa» (sez. I, § 4). Quanto, invece, al merito delle domande formulate da parte ricorrente, il Collegio osserva quanto segue.

Come ricordato nella ricostruzione in fatto, a seguito dell'inadempimento da parte della mutuataria al pagamento di 8 rate mensili, la banca comunicava, in data 12 giugno 2007, la decadenza della cliente dal beneficio del termine, con relativo invito «a provvedere all'immediato pagamento di tutto quanto dovuto che in data odierna ammonta a complessivi 87.057,04 oltre interessi maturandi sino alla data dell'effettivo pagamento e spese». Ne derivava, altresì, la risoluzione del contratto di mutuo inadempito, stante il diretto riferimento della banca all'art. 7 del



“Capitolato di patti e condizioni generali” annesso al contratto di mutuo del 14 dicembre 2005, recante una clausola risolutiva espressa del seguente tenore: «Ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. determina la risoluzione di diritto del presente contratto [...] ognuna delle seguenti ipotesi: [...] c) mancato pagamento, anche in parte, di una qualsiasi somma dovuta in dipendenza del presente finanziamento e/o degli interessi e relativi accessori» (punto applicabile al caso di specie in quanto il mutuo è stato stipulato a norma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601). Il riferimento della banca a detta clausola appare sufficiente a integrare gli estremi della dichiarazione di volersi avvalere della clausola ex art. 1456, secondo comma, cod. civ., atteso che «la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (art. 1456, comma 2, c.c.) può essere resa, senza necessità di formule rituali, anche in maniera implicita, purché inequivocabile» (così, Cass. 5 maggio 1995, n. 4911).

A fronte della nascita della descritta obbligazione restitutoria, accompagnata dalle presenza di ulteriori passività riferibili alla ricorrente sia in via diretta che in via indiretta, le parti, in data 10 luglio 2007, concludevano un accordo finalizzato a consentire il rientro dalle ricordate posizioni debitorie. Denuncia la ricorrente che la proposta di pagamento dalla medesima formulata con lettera del 18 giugno 2007 sarebbe stata la conseguenza delle «condizioni dettate dalla Banca». Tuttavia, l’assunto che precede non può essere apprezzato nell’ambito del presente procedimento, poiché privo di qualsivoglia supporto probatorio.

Diversamente, il contenuto dell’accordo di cui qui si tratta può essere agevolmente valutato sulla scorta delle norme dettate in tema di imputazione dei pagamenti. Recita l’art. 1193, comma 1, cod. civ.: «Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare». Ebbene, la proposta di pagamento del 18 giugno 2007 rientra nel campo applicativo di tale previsione, atteso che nel caso di specie era espressamente indicata dalla ricorrente l’imputabilità dei pagamenti da effettuare agli scoperti di conto corrente e successivamente alla restituzione di quanto ancora dovuto per il mutuo.

Emergono, quindi, la natura autonoma dell’accordo di pagamento rispetto al mutuo precedentemente in essere tra le medesime parti, da intendersi risolto a seguito della comunicazione della banca del 12 giugno 2007, e l’impossibilità di considerare tale contratto quale mutuo, attesa l’assenza di un ulteriore



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziamento concesso alla cliente. Di qui, si giustifica l'assenza di un piano di ammortamento.

Il comportamento complessivo della banca, infine, non denota elementi di contrarietà alla correttezza professionale, lamentati invece dalla ricorrente. Giova osservare che la gestione dell'esposizione debitoria del cliente rientra nel quadro delle valutazioni di merito creditizio di competenza esclusiva del soggetto erogante, e alle quali questo Collegio non ritiene di potersi sostituire, essendo, peraltro, la propria competenza limitata all'«accertamento di diritti, obblighi e facoltà» (disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari adottate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009, sez. I, § 4). Sulla base di tutte le ragioni che precedono, si ritiene che il ricorso non possa essere accolto.

Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ritiene opportuno segnalare alla Banca resistente nel presente procedimento la necessità di fornire alla cliente una informazione periodica più chiara e dettagliata sullo stato dei pagamenti compiuti al fine di ripianare la situazione debitoria.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS